

TI_GERICHTE 17.2004.51 vom 20. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2004.51_d20040920

FR: TI_GERICHTE 17.2004.51 du 20 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 17.2004.51 del 20 settembre 2004

Regeste

domanda di revisione di un sentenza emanata dal giudice della Pretura penale - presupposti-rilevanza di fatti o di mezzi di prova nuovi ignoti al giudice del primo processo

Erwägungen

E. 2

Nei primi nove punti del memoriale (pag. 2 a 5) l'istante sostiene, per riprendere la sua stessa sintesi delle argomentazioni, che “il Pretore penale ha accertato in maniera discutibile i fatti, ritenendo quale fattispecie relativa alla visibilità della segnaletica soltanto ciò che della stessa si vede direttamente sulla documentazione fotografica. Siccome però la fattispecie completa non era quella che si vede direttamente sulla detta documentazione fotografica, l'accertamento dei fatti doveva essere fatto come da noi qui esposto, per giungere pertanto alle conclusioni sostenute dal qui richiedente” (memoriale, punto 10). Già tale assunto dimostra che l'istante fraintende l'istituto della revisione. Così com'è formulata, in effetti, l'istanza non è altro che un nuovo ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, fondato una volta ancora sulla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di rilevare tuttavia, nella sentenza del 18 agosto 2004, che il giudice della Pretura penale poteva giungere senza arbitrio al convincimento secondo cui l'accusato era in grado di notare i segnali con il limite di velocità (50 km/h) posti sulla destra e sulla sinistra della carreggiata, se avesse prestato attenzione. A maggior ragione ove si consideri che al conducente non poteva sfuggire di circolare all'interno di una località. Ora, una domanda di revisione deve ancorarsi a fatti o mezzi di prova ignoti al primo giudice e suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della sentenza di condanna. Completamente estranei alle previsioni dall'art. 299 lett. c CPP, i primi dieci punti dell'istanza in esame non sorreggono in realtà alcuna domanda di revisione e vanno pertanto dichiarati inammissibili.

E. 3

L'istante fonda poi la domanda di revisione sul referto consegnatogli il 4 agosto 2004 dall'ing. _____, dopo l'emanazione della sentenza da parte del giudice della Pretura penale, affermando che tale mezzo di prova, nuovo e decisivo, permette finalmente un debito accertamento dei fatti. Come l'esperto sottolinea, invero, il limite di velocità (50 km/h) era poco visibile per due gravi carenze di segnaletica: la posa del cartello nell'unica zona d'ombra del tratto stradale e l'abbagliamento provocato da un vicino faro alogeno che illumina un'esposizione d'automobili. Su questo punto la domanda di revisione è proponibile, ma infruttuosa. Quand'anche il primo giudice avesse avuto a disposizione il noto referto, in effetti, appare già di primo acchito inverosimile ch'egli avrebbe deciso in modo diverso. Che il segnale non si trovasse in una posizione propriamente felice, per vero, era stato accertato anche dal giudice medesimo, cui era noto che in seguito il cartello era poi

stato spostato di qualche metro verso Sant'Antonino (sentenza del 6 luglio 2004, consid. 3). Nemmeno la circostanza che nei pressi del segnale si trovasse il faro alogeno di un'esposizione era stato trascurato; il primo giudice aveva soggiunto nondimeno che un analogo cartello si trovava sull'altro lato della carreggiata (loc. cit., consid. 3 in fine), che il limite di 50 km/h subentra in quel luogo dopo un lungo tratto in cui la velocità massima consentita è di 60 km/h (sicché nulla giustificava gli 81 km/h rilevati: loc. cit., consid. 4 in fine) e che l'accusato non poteva ignorare di circolare – comunque fosse – in una zona densamente abitata, con molte case a filo della strada e un cavalcavia destinato all'attraversamento dei pedoni (loc. cit., consid. 5 in fine). Il rapporto allegato all'istanza non appare dunque suscettivo di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato. Anche in proposito la domanda è votata perciò all'insuccesso.

E. 4

L'emaneazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 301 cpv. 2 CPP, e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 100.– fr. 600.– sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico Mario Branda, 6501 Bellinzona; – Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona; – Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona; – Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino; – Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.